

Oggetto: Approvazione schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del territorio, della mobilità e dei rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modificazioni;

VISTO il “*Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 27/1998 dal titolo “*Disciplina regionale pre la gestione dei rifiuti*”

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione, tra cui accordi volontari, contratti di programma, protocolli d'intesa;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- Riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign);
- Riutilizzo;
- Riciclo sottoforma di materia;
- Recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
- Smaltimento in discarica;

VISTA la direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare:

- l'art. 7 del D.Lgs. 36/03 che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento.;
- l'art.182, comma 3 che sancisce il divieto di “*smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano*”;
- l'art. 178, comma 1 in base al quale “*La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilita', di proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella*

distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche' del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”;

• l'art. 182 -bis che dispone che “*Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.*”

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 “*Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti*”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

CONSIDERATA la procedura di infrazione del 17 giugno 2011 n. 2011/4021 avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia ed il successivo deferimento alla Corte di Giustizia Europea in data 21 marzo 2013 per non conformità alla Direttiva Europea 1999/31/CE;

VISTO il Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14/2012 ai sensi dell'Art. 7, c.1 della Legge Regionale n. 27/1998 dal titolo “*Disciplina regionale per la gestione dei rifiuti*”;

TENUTO CONTO della DGR n.73 del 15.06.2013 recante “*Approvazione schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale*”

ATTESO che Roma Capitale non ha raggiunto la percentuale di raccolta differenziata prevista dall'art. 205 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 152/2006;

RISCONTRATA la non autosufficienza degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio della Regione Lazio che è tale da non poter essere risolta con le strutture in dotazione esistenti nella regione stessa;

PRESO ATTO del permanere di situazioni di criticità riguardanti il processo di gestione del ciclo rifiuti urbani nella città di Roma, per il superamento delle quali il Sindaco di Roma capitale ha approvato le Ordinanze n. 37 del 21/02/2014 e n. 82 del 21.05.2014;

VISTA la nota di AMA s.p.a, prot. n.2312971/U del 10.07.2014 ed assunta al protocollo regionale al n. 400700 del 11.07.1014, che , nel quadro della sopraricordata situazione di criticità, fornisce le relative indicazioni tecniche comunicando:

- che la capacità impiantistica di Roma capitale è ormai sfruttata fino al 95%;
- che i macchinari degli stessi impianti sono sottoposti a stress e logoramento e che il livello elevato del loro utilizzo non ne permette una regolare manutenzione;

- che sono stati avviati contatti con la Soc ACIAM s.p.a. per l'impianto di trattamento di Ajelli (AQ), e con gli uffici della regione Abruzzo competenti in materia di rifiuti, ricevendo comunicazione di disponibilità all'accoglienza dei rifiuti;
- che i rifiuti di cui si propone il conferimento nell'impianto suddetto sono rappresentati da rifiuti indifferenziati CER 20.03.01 che ammontano ad almeno 700 t a settimana;
- che il conferimento proposto, quale azione straordinaria, è limitato alla durata dell'insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale;

VISTA la nota dell'Assessore all'Ambiente, Agroalimentare e Rifiuti di Roma Capitale prot. n. 47343 del 10.07.2014, ed assunta al protocollo regionale al n. 402396 del 11.07.1014, che richiede alla Regione Lazio la stipula di un Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale, nel quadro delle indicazioni tecniche fornite da AMA S.p.a;

RITENUTO opportuno, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di rifiuti, limitare il conferimento dei rifiuti di cui trattasi fino alla durata dell'insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale e, comunque fino ad un massimo di un anno, disponendo che la cessata insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale, sarà rilevata dalla struttura competente in materia della Regione Lazio, anche in base ai dati forniti dal Comune di Roma e da AMA S.p.a., e comunicata alla Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale alle politiche del Territorio, della Mobilità e dei Rifiuti, con nota n. R483 del 15.07.2014, ha richiesto l'assenso della Regione Abruzzo per il trattamento/ smaltimento/ recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale;

CONSIDERATO che con la nota n. R509 del 23.07.2014 l'Assessore della Giunta regionale della Regione Abruzzo Avv. Mario Mazzocca ha comunicato l'assenso di massima positivo per l'attivazione dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell'art 82, c. 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i;

VISTO lo schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale, allegato alla presente Deliberazione;

RITENUTO necessario approvare il suddetto schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale di cui all'Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano,

di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La presente deliberazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

L'accordo sarà sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio o suo delegato e comunicato, una volta sottoscritto dalle parti, per il seguito di competenza, all'AMA s.p.a., a Roma Capitale, alla Provincia di Roma ad Arpa Lazio e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L' Accordo entrerà in vigore alla data della stipula dello stesso tra i Presidenti delle Regioni Lazio ed Abruzzo.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.